Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 13 marzo — Numero 61

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* del corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» semestre	»	26
» trimestre	»	15

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» semestre	»	50
» trimestre	»	20

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici dell'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» semestre	»	24
» trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera g) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 204 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 19. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, ecc.	250,000 —
Cap. n. 25. Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	250,000 —
Cap. n. 44-XII. (Di nuova istituzione). Rimborso agli agenti diplomatici e consolari della maggiore spesa da questi sostenuta per i viaggi di destinazione e di traslocazione, in confronto della tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804	350,000 —
	850,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro per gli affari esteri: MORTARA.

Il numero 205 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni degli uffici esecutivi demaniali della città di Piacenza sono variate e risultano dalla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

L'Ufficio del demanio della suddetta città assume la denominazione di « Ufficio degli atti giudiziari, bollo e demanio ».

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale delle tasse sugli affari, approvato con R. decreto 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni degli uffici infrascritti viene determinata, in via presuntiva, come segue:

per l'ufficio di registro, L. 2.000.000;

per l'ufficio degli atti giudiziari, bollo e demanio, L. 1.200.000.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° aprile 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno [illegible], mandando a chiunque spetti di osservarlo e di [illegible].

Dato a Roma, addì 1° febbraio 19[illegible]

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA dei servizi attribuiti ai singoli uffici demaniali di Piacenza.

Ufficio del registro

Successioni, con diritti catastali relativi

Manimorte.

Atti pubblici, coi diritti di segreteria, di catasto e di archivio.

Atti privati, con diritti di catasto e di archivio.

Credito fondiario.

Tasse ipotecarie.

Diritti di segreteria.

Diritti per inserzioni.

Diritti catastali, col servizio dei certificati, copie ed estratti di mappa.

Diritti di scritturazione.

Diritti di autore, privative industriali, ecc.

Entrate eventuali tasse di cui sopra.

Tasse sugli autoveicoli.

Valori bollati venduti direttamente (per i soli atti dell'ufficio).

Marche per pesi e misure.

Ufficio degli atti giudiziari, bollo e demanio.

Atti giudiziari, coi diritti catastali e di archivio e col bollo speciale.

Tasse di bollo diverse, con le tasse a debito e col bollo speciale sui provvedimenti, e col bollo sulle sentenze e decreti penali.

Tasse in surrogazione del bollo e registro.

Tasse a debito di ogni specie.

Tasse e marche per concessioni governative, con le licenze di caccia e porto d'armi, ed esclusi i diritti di segreteria.

Tasse di bollo per gioielli.

Tasse di bollo per profumerie.

Tasse di bollo sui conti dei trattori.

Tasse di bollo sui teatri.

Tasse di bollo sulle tramvie.

Tasse di bollo per inserzioni sui giornali.

Tasse di bollo sui vini e liquori venduti in bottiglie.

Tasse di bollo sulle vendite degli oggetti di lusso, ecc.

Tasse sul pubblico insegnamento.

Tasse e proventi vari.

Tassa per monta cavalli stalloni.

Entrate eventuali concernenti le suddette tasse.

Prodotto e vendita dei beni del demanio e dell'asse ecclesiastico.

Redditi degli enti amministrati.

Vendita dei valori bollati d'ogni specie.

Biglietti per cinematografi.

Contributo di beneficenza sui biglietti per teatri, cinematografi, od altri.

Tassa sulle farmacie.

Multe e spese di giustizia d'ogni specie.

Avvertenza. — L'Ufficio seguiterà ad avere l'amministrazione del Fondo per il culto e le altre aziende speciali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze: TEDESCO.

Il numero 202 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 24 novembre 1918, n. 2086 e 22 giugno 1919, n. 1142, relativi alla istituzione di una tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini e liquori;

Visto il R. decreto 21 settembre 1919, n. 1823, col quale sono stati istituiti e messi in vendita i contrassegni bollati per l'applicazione della tassa anzidetta;

Ritenuta l'opportunità di sostituire per la stampa del contrassegno da cent. 50 al colore giallo Washington, prescritto dal citato decreto 21 settembre 1919, n. 1823, un colore più resistente ed idoneo a riprodurre con chiarezza la stampa delle indicazioni proprie del contrassegno stesso;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione del contrassegno bollato da cent. 50, stampato in colore giallo Washington, di cui all'art. 1 del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1823, è istituito e messo in vendita presso gli Uffici del registro un nuovo contrassegno d'uguale valore, stampato in colore giallo cupo.

La forma, la dimensione e le altre caratteristiche intrinseche ed estrinseche del nuovo contrassegno sono identiche a quelle del contrassegno sostituito.

Art. 2.

La vendita del contrassegno bollato anzidetto avrà principio a misura che gli Uffici del registro ne saranno provvisti, mentre continueranno anche a vendersi i contrassegni esistenti da cent. 50, stampati in colore

giallo Washington, fino allo esaurimento delle relative scorte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 221 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e il relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141;

Vedute le leggi 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª) e 28 marzo 1912, n. 304 sulla istituzione della Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 15 aprile 1915, n. 612, che approva il regolamento dei premi e delle indennità della Cassa nazionale predetta;

Veduto il decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 46, che modifica il suddetto regolamento dei premi e delle indennità;

Vista la istanza in data 9 maggio 1919, con la quale la Cassa domanda l'approvazione di una modificazione all'art. 11 del regolamento dei premi e delle indennità;

Visto il verbale dell'adunanza del Consiglio superiore della Cassa nazionale anzidetta in data 23 marzo 1918, nella quale fu deliberata la modificazione di cui sopra;

Sentito il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 11 del regolamento dei premi e delle indennità della Cassa nazionale infortuni, approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 612, e modificato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 46, è sostituito il seguente:

« Con le polizze obbligatorie, a sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, possono assicurarsi indennità massime di lire 10.000 per il caso di morte e di L. 12.000 per il caso di inabilità permanente assoluta di ogni singolo operaio assicurato.

Mediante polizze facoltative collettive od individuali rilasciate a Ditte o imprese che abbiano già assicurato collettivamente i propri operai, potrà essere assicurato il personale amministrativo e tecnico delle Ditte o imprese stesse che si possa trovare esposto ai rischi delle lavorazioni. In tal caso i limiti massimi delle indennità assicurande sono di L. 60.000 per ogni caso di morte e di L. 72.000 per ogni caso di inabilità permanente totale.

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea non può superare otto decimi del salario giornaliero dell'operaio, nè L. 15, salvo che arrivasse a somma superiore la metà del salario giornaliero.

In casi speciali, per motivi ritenuti giustificati dalla Cassa nazionale infortuni, si potrà garantire un'indennità pari a nove decimi del salario giornaliero, mediante un aumento di premio determinato dal Comitato esecutivo.

Quando una medesima persona sia assicurata dalla Cassa Nazionale infortuni con due polizze distinte, individuali o collettive, in caso di infortunio le indennità a pagarsi per ciascuna polizza vengono sommate, a meno che esse si riferiscano ad attribuzioni ed a rischi diversi, nel qual caso non sarà dovuta che la indennità assicurata con la polizza comprendente il rischio che occasionò l'infortunio.

In caso di più polizze comprendenti uno stesso rischio la indennità da corrispondersi per ciascun infortunio non potrà mai superare le lire sessantamila in caso di morte e lire settantaduemila in caso di inabilità permanente totale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 228 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1919 il soprassoldo giornaliero di lire 0.15, stabilito dal n. 52 dello specchio III delle indennità eventuali, approvato con decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, è elevato a L. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 243 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 513, ed il Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2355;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, e per

gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto coi ministri degli affari esteri, dell interno, della giustizia e degli affari di culto, del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, la facoltà di provvedere nel Regno al **servizio** delle obbligazioni circolanti all'estero, mediante impiego di **valuta** legale con l'aggiunta del cambio, in misura non eccedente **lire** 125 per ogni 100 lire in oro o valuta estera equiparata, come **al** 1° comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, numero 513, è applicabile anche alle obbligazioni pagabili all'estero in **oro** o nelle valute dei rispettivi paesi emesse durante il periodo **della** costruzione o dell'esercizio delle strade ferrate o di altri pubblici servizi da Società che ne siano ancora concessionarie, o, che, **dopo** il riscatto, svolgano tuttora una importante attività connessa alla economia nazionale.

Tale facoltà riflette gli interessi e i rimborsi delle obbligazioni **circolanti** all'estero, dei quali sia richiesto il pagamento dopo la **pubblicazione** del presente decreto.

L'accertamento delle condizioni di che al 1° comma sarà fatto, **su** richiesta delle Società, dal ministro dell'industria, commercio e **lavoro** e degli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Accertata l'esistenza di tali condizioni, la Società dovrà depositare, alla scadenza di ciascun semestre, una somma in valuta legale alla pari, corrispondente alla media dei suoi pagamenti effettivi **all'estero** durante gli ultimi tre semestri in cui provvide al servizio **delle** sue obbligazioni, più il cambio in ragione del 25 0|0, presso **un** Istituto di emissione del Regno, che essa incaricherà del servizio **delle** obbligazioni medesime.

Potranno essere esonerate a giudizio del Ministero del tesoro, dal **deposito** suddetto, le Società che ricevano annualità dallo Stato, **fino** a concorrenza delle annualità medesime.

Il portatore delle obbligazioni all'estero avrà tuttavia facoltà di **richiedere** che il pagamento in oro o nella valuta estera sia rinviato al giorno in cui saranno abrogate le presenti disposizioni, con **l'aggiunta** degli interessi semplici, pure in oro o nella valuta estera, **sulle** somme dovute nella misura del 5 0|0 all'anno e con decorrenza dalla data della dichiarazione di volere fare uso di tale **facoltà**.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli estratti, di **cui** nei precedenti comma, saranno sottoposti all'applicazione dello ***affidavit***, ai sensi dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al **Parlamento** per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.18	
3.50 % netto (1902) . .	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	86.50	

Corso medio dei cambi

del giorno 12 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 137,96 — Londra 67,24 — **Svizzera** 304,50 — **New York** 17.78 — **Oro** 266.595

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Sua Maestà la Regina e le LL. AA. RR. i Principi figli, nel pomeriggio di ieri si sono recati, in gita di piacere, a Castelporziano.

Il Ministero dell'interno comunica:

Ricorrendo il 14 marzo il centenario della nascita di Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, sono stati differiti al giorno 22 corrente i funerali al Pantheon in memoria del compianto Re Umberto I.

Per il VI prestito nazionale. — Sempre più affermasi l'universale successo del prestito, giungono notizie da ogni città italiana e dalle nostre colonie.

A Montevideo e in altre città dell'Uruguay le sottoscrizioni ascendono a 60 milioni di lire.

In Italia la gara fra le grandi città è ammirabile. A Torino l'ammontare complessivo delle sottoscrizioni ascendeva l'altro ieri ad 1 miliardo e 276 milioni. e a Bologna raggiungeva la cifra complessiva di 790.561,400 lire.

In Tripolitania la sottoscrizione ha sorpassato i 7 milioni.

TELEGRAMMI "STEFANI"

VIENNA, 11. — La Legazione d'Italia dichiara priva di fondamento l'asserzione di alcuni giornali che le spese delle missioni militari dell'Intesa a Vienna siano a carico dell'Austria e constata anche che le spese della missione italiana sono pagate totalmente dal Governo italiano.

PARIGI, 11. — Alla fine della seduta odierna della Camera dei deputati il Governo ha presentato un progetto di legge che propone il ristabilimento delle relazioni diplomatiche col Vaticano.

PARIGI, 12. — Il presidente della Repubblica, Paul Deschanel, ha ricevuto nel pomeriggio il conte Bonin Longare, ambasciatore italiano a Parigi.

ZURIGO, 12. — Si ha da Berlino:

Le dimostrazioni contro la Commissione militare interalleata a Brema si sono rinnovate al momento della partenza della Commissione.

La folla ammassata dinanzi all'albergo ha spezzato i vetri dell'automobile della Commissione.

Gli ufficiali alleati, accompagnati da una forte scorta, sono partiti senza aver potuto compiere la loro missione.

Il comando della piazza ha invitato gli ufficiali alleati a non più uscire in uniforme e ad annunciare la data del loro arrivo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE gerente responsabile